



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**
N. 6 del 12-02-2025

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - CAMPO DA CALCIO - DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE EVIDENZIA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 201/2022 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA" LE RAGIONI E LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO SCELTA.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **19:15**, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

Vescovi Stefano	Sindaco	Presente
Lugarini Mauro	Vicesindaco	Presente
Ghidoni Jessica	Assessore	Presente
Francia Paolo	Assessore	Presente
Cremaschi Lorenza	Assessore	Presente

Totale Presenti 5, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Paltrinieri Giulia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Vescovi Stefano dichiara aperta la seduta e invita gli Assessori alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di diversi impianti sportivi, tra cui un campo da calcio sito in via Tintoria n. 10, in Vezzano sul Crostolo capoluogo;

CONSIDERATO che sono obiettivi prioritari per l'Amministrazione comunale:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e di aggregazione;
- promuovere e valorizzare il ruolo sociale dell'associazionismo e del volontariato;
- ottenere un miglior rapporto costi/benefici nella gestione delle strutture perseguendo conseguentemente finalità sportive, sociali e ricreative;
- garantire la massima fruibilità degli impianti sportivi prevedendo anche progetti di inclusione sociale di bambini e ragazzi con bisogni speciali, riconoscendo l'importanza dello sport come strumento per contrastare la dispersione scolastica e la devianza giovanile;
- garantire la valorizzazione dell'area e delle strutture ivi situate come leva per la coesione sociale e punto di riferimento per la collettività;

PRESO ATTO che:

- in data 31.12.2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 23/12/2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" con il quale il legislatore, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha disposto che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- l'art. 2, lett. c) del D. Lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i "servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza";
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

CONSIDERATO che:

- il comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 201/2022 dispone che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali";
- con "Atto di regolazione del settore dei servizi pubblici non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n.201 del 2022" del 31.08.2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha espressamente individuato la gestione degli impianti sportivi nel novero dei servizi individuandone gli indicatori di qualità che devono essere applicati dagli Enti locali nella progettazione del servizio;
- l'articolo 14 del D. Lgs. 201/2022 dispone che, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;

- b. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267/2000;

CONSIDERATO che:

- la convenzione della gestione del campo da calcio è scaduta il 31.12.2023;
- con determinazione n.387 del 30.12.2023 a firma del Responsabile Area Affari Generali è stata attivata la proroga, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- il Comune si trova nell'impossibilità di procedere ad una gestione diretta, non disponendo la dotazione organizzativa comunale delle risorse minime necessarie per potervi provvedere, né tramite l'assunzione di specifico personale dipendente né tramite l'attribuzione di incarichi, in considerazione delle limitazioni e dei vincoli in materia;
- che la gestione effettuata da oltre trent'anni e fino ad oggi da operatori del settore fornisce in maniera più ottimale alla realtà sportiva locale una risposta per l'espletamento di varie discipline sportive presenti sul territorio, consentendo contemporaneamente la valorizzazione e la salvaguardia dei relativi impianti;

ATTESO che:

- ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale deve tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- degli esiti della valutazione l'Amministrazione deve inoltre dar conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni, così come disposto dall'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 201/2022;

PRESO ATTO che è stata effettuata una valutazione economica degli impianti facendo riferimento sia alle caratteristiche tecnico-strutturali dell'impianto che alla possibilità di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali oltre alla gestione sportiva tipica per definire la tipologia di affidamento;

VISTO l'articolo 15 del D. Lgs. 201/2022 che nell'ambito delle forme di affidamento dei servizi di interesse economico generale di livello locale predilige, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;

VISTA la relazione tecnico illustrativa, predisposta dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1.0) con la quale viene data contezza delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;

TENUTO CONTO che la suddetta relazione propone il mantenimento dell'attuale forma di gestione, la concessione di servizi;

VISTO l'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce un unico livello di progettazione per i servizi;

VISTO il progetto "Concessione del Servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Tintoria Comune di Vezzano sul Crostolo" predisposto dalla Dott.ssa Virelli Raffaella, Responsabile dell'Area, Affari Generali composto dai seguenti elaborati:

- All. 0.1_Relazione Art. 14_SRE;
- All. 1.0_Relazione Tecnico Illustrativa
- All. 2.0_Capitolato Concessione Gestione, composti da:
 - All. 2.1_Piano di Conduzione;
 - All. 2.2_Estratto DG Tariffe;
 - All. 2.3_Planimetria Impianto Sportivo;
- All. A_Piano Economico Finanziario (PEF);
- All. B_Schema Contratto Servizio;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per le concessioni in oggetto per un periodo di due anni;

VISTO il piano di fattibilità economico-finanziaria ipotizzato per gli impianti sportivi suddetti meglio descritto e motivato nell' all.A);

CONSIDERATA la necessità di prevedere sulla base delle valutazioni espresse nel "Piano economico-finanziario" un ipotetico contributo finanziario da riconoscere al concessionario, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario necessario per un'adeguata e continuativa gestione, dovendosi applicare per l'uso degli impianti tariffe determinate dalla Giunta comunale in misura calmierata rispetto al mercato, soprattutto rivolte all'incentivazione dell'attività sportiva per i giovani e i disabili, così come meglio specificato nel Piano Economico Finanziario (all. A) per un importo di € 19.950,00, annuale, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che tale contributo finanziario è semplicemente ipotetico, sarà posto a base di gara e potrà essere modificato al ribasso dall'offerente che sarà obbligato in sede di gara a presentare il proprio piano economico finanziario di gestione;

PRESO ATTO che l'integrale copertura economica del contributo finanziario riconosciuto pari ad € 39.900,00 (oltre all'incentivo per funzioni tecniche) è rinvenibile tra le risorse a disposizione dell'Ente nel bilancio triennale 2024/2026;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione di apposito regolamento comunale, l'incentivo per le funzioni tecniche nella misura massima del 2% pari ad € 1.338,00 viene accantonato al fine della successiva distribuzione;

RITENUTO che il progetto esecutivo sia meritevole di approvazione, in quanto pienamente rispondente alle finalità perseguite dall'Amministrazione e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 41 (in particolare comma 5, 8, 9 e del comma 14) del D. Lgs. n.36/2023;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 38/2021 "Attuazione dell'art.7 della Legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi";
- il D. Lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" con cui è stata definita la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che ha stabilito principi comuni, uniformi ed essenziali per raggiungere e mantenere un alto

livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;

- il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. 8/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie";

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge

DELIBERA

sulla scorta di quanto esposto e motivato in premesse narrativa, che qui si ha per richiamato ancorchè non riportato:

DI APPROVARE il progetto in riferimento alla "Concessione del Servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Tintoria Comune di Vezzano sul Crostolo" la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio predisposta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.201/2022, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (all.0.1);

DI APPROVARE il progetto esecutivo del servizio di gestione dell'impianto sportivo (campo da calcio) predisposto dalla dott.ssa Virelli Raffaella, Responsabile dell'Area Affari Generali, composto dai seguenti elaborati:

- All. 0.1_Relazione Art. 14_SRE;
- All. 1.0_Relazione Tecnico Illustrativa
- All. 2.0_Capitolato Concessione Gestione, composti da:
 - All. 2.1_Piano di Conduzione;
 - All. 2.2_Estratto DG Tariffe;
 - All. 2.3_Planimetria Impianto Sportivo;
- All. A_Piano Economico Finanziario (PEF);
- All. B_Schema Contratto Servizio;

DI DARE ATTO che nelle more dell'adozione di apposito regolamento comunale, l'incentivo per le funzioni tecniche nella misura massima del 2%, pari ad € 1.338,00 viene accantonato al fine della successiva distribuzione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporterà una spesa massima complessiva per il periodo di riferimento quale costo del contributo finanziario ipotetico per la durata di 12 mesi posto a base di gara pari ad € 39.900,00 iva esclusa;

DI DARE ATTO che l'integrale copertura economica della spesa pari ad € 43.890,00 iva al 10% inclusa (oltre all'incentivo per funzioni tecniche) è rinvenibile tra le risorse a disposizione dell'Ente nel bilancio triennale 2024/2026, così suddiviso:

- € 21.945,00 annualità 2025;
- € 21.945,00 annualità 2026;

DI DARE ATTO che il RUP è la dott.ssa Virelli Raffaella e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 16 del D. Lgs. n.36/2023, come da dichiarazione depositata in atti;

DI DEMANDARE al RUP, con riguardo al presente provvedimento l'adempimento degli obblighi di comunicazione ad ANAC della relazione approvata al punto 1) e di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito in "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti", in materia previsti dal D. Lgs. n.201/2022;

DI DARE MANDATO al RUP predetto di procedere quindi alla predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, al fine di attivare tutte le procedure per l'indizione della gara di concessione del servizio;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs n.267/00;
- Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge;

DICHIARA

il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Esprime parere **Favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Data: 11-02-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Raffaella Virelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Esprime parere **Favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Data: 11-02-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giulia Paltrinieri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Vescovi Stefano

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paltrinieri Giulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-02-2025 al 04-03-2025, come previsto dall'art. 124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267/2000 e ss.mm.ii.

Reg. Pubblicazione 55

Vezzano sul Crostolo, 17-02-2025

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paltrinieri Giulia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 12-02-2025 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vezzano sul Crostolo, lì 17-02-2025

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia Paltrinieri

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vezzano sul Crostolo, 17-02-2025

IL Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa Paltrinieri Giulia)